

#### www.confimiromagna.it

Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVIII • Direttore responsabile: Mauro Basurt Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • E-mail: info@confimiromagna.it Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

#### NOTIZIARIO N. 41 - 12 NOVEMBRE 2021

#### **AMBIENTE E SICUREZZA**

CONAI: avvio di una campagna informativa riguardante i principali obblighi consortili. pag. 3

#### **CONVENZIONI**

Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis: "tariffario novembre 2021". pag. 17

**ENERGIA** 





APERTURA PORTALE PER LE DICHIARAZIONI ENERGIVORI 2022.

pag. 19

#### **FORMAZIONE**





Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC.

pag. 20



CORSO GREEN Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment.

Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia.

pag. 22



CORSO RED Renewable Energy Development.

Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.

pag. 23

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE

Donne disoccupate/prive di impiego regolarmente retribuito: istruzioni INPS per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel 2021.

pag. 24

Provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale (per lavoro irregolare o gravi violazioni in materia di salute e sicurezza): nota INL sulla disciplina vigente dal 22 ottobre 2021.

pag. 31

Servizio di consultazione dei flussi Uniemens: innovazione nella gestione delle visualizzazioni delle ricevute.

pag. 41

Riscatto del corso di laurea: sito INPS dedicato.

pag. 44

Settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e dello spettacolo: ulteriori indicazioni INPS sull'esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale da gennaio a marzo 2021.

pag. 47

# CONAI AVVIO DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA RIGUARDANTE I PRINCIPALI OBBLIGHI CONSORTILI

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) sta avviando nei confronti delle imprese una campagna informativa volta alla sensibilizzazione circa i principali obblighi consortili.

Tra i destinatari delle comunicazioni vi saranno, in particolare, le aziende importatrici di merci imballate e i produttori – commercianti di imballaggi vuoti.

Le informative che verranno inviate e che si riportano in allegato citeranno inoltre una serie di iniziative intraprese da Conai, a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, come ad esempio:

- strumenti di eco-design del packaging;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale;
- attività di aggiornamento degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati sul sito;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai.

Dott. Fe	Dott. Federico Marangoni			
	0544/280214 (diretto)			
	347/0972662			
@	marangoni@confimiromagna.it			



Oggetto: Informativa CONAI ai produttori e ai commercianti di imballaggi vuoti. Id.«M3C\_PR\_PROTOCOLLO»

#### Spettabile Azienda,

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende riconducibili, per oggetto dell'attività svolta (rilevata da fonti camerali), alla categoria dei <u>produttori</u> o <u>commercianti di imballaggi vuoti</u>, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Oltre all'adesione al Conai<sup>1</sup>, i produttori e (dal 2019) i commercianti di imballaggi vuoti sono tenuti ad applicare il Contributo ambientale Conai al momento della cosiddetta "prima cessione" dell'imballaggio nonché a dichiararlo e versarlo al Conai con le modalità descritte nell'apposita Guida pubblicata annualmente e disponibile all'indirizzo <a href="www.conai.org">www.conai.org</a> in <a href="Download documenti/Guida al Contributo">Download documenti/Guida al Contributo</a>.

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda svolgesse effettivamente l'attività (principale o secondaria) di produzione o commercio di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dall'oggetto sociale risultante da fonti camerali - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata alla produzione o al commercio di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a non tenere conto della presente e Vi ringraziamo comunque per l'attenzione prestata, con l'auspicio che ne sia stato comunque colto lo spirito collaborativo.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a <a href="mailto:support.conai@datacontact.it">support.conai@datacontact.it</a> indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito <a href="https://www.conai.org">www.conai.org</a> – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - ➤ Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;

La domanda di adesione è disponibile attraverso il servizio "Adesione online" accedendo al portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org (http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/06/Breve\_Guida\_Adesione\_Online.pdf).

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricoltura), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano comunque soggette al pagamento del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati (sia da Paesi UE che extra UE) alle medesime condizioni delle imprese consorziate (Guida Conai 2021, Volume 1, paragrafo 2.3, pagina 25). Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI (Guida Conai 2021, Volume 2, Scheda anagrafica).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si tratta, in particolare, del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" o "commerciante di imballaggi vuoti" al "primo utilizzatore" diverso dal commerciante di imballaggi vuoti oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.



- ➤ <u>EcoD Tool</u>, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - ➤ Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (www.etichetta-conai.com), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (http://etichetta.conai.org/);
- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <a href="https://www.conai.org">https://www.conai.org</a>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8<sup>a</sup> edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- <u>creazione della Community CONAI Academy</u>, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti



Oggetto: Informativa CONAI ai produttori di imballaggi vuoti. Id. SPND21

#### Spettabile Consorziato,

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende iscritte nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Ai sensi della vigente normativa Consortile, Vi ricordiamo che per i produttori di imballaggi sussiste l'obbligo di applicare il Contributo ambientale Conai al momento della cosiddetta "prima cessione" dell'imballaggio nonché a dichiararlo e versarlo al Conai con le modalità descritte nell'apposita Guida pubblicata annualmente e disponibile all'indirizzo <u>www.conai.org</u> in <u>Download documenti/Guida al Contributo</u>. Dall'1/1/2014 è inoltre obbligatorio l'invio al Conai dell'elenco dei clienti nei cui confronti sono state effettuate le cosiddette "**cessioni tra produttori di imballaggi**" (o "cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi" dall'1/1/2019")<sup>2</sup>.

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda effettuasse "prime cessioni" di imballaggi Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 o a scrivere all'indirizzo <u>infocontributo@conai.org</u> per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dalla categoria di adesione scelta - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata alla produzione di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a consultare la Guida al Contributo<sup>3</sup> o a contattare i riferimenti di cui sopra per valutare la necessità di modificare la Vostra categoria di adesione.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a infoconai@conai.org indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito <a href="www.conai.org">www.conai.org</a> – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - ➤ <u>Progettare Riciclo</u>, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - ➤ <u>EcoD Tool</u>, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - > Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si tratta, in particolare, del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" o "commerciante di imballaggi vuoti" al "primo utilizzatore" diverso dal "commerciante di imballaggi vuoti" oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgs. Paragrafo 4.1.4 del Vol. 1 della Guida Conai all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgs. Paragrafo 3.2 del Vol. 1 della Guida Conai all'adesione e all'applicazion del contributo ambientale 2021.



ambientale degli imballaggi (<u>www.etichetta-conai.com</u>), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<u>http://etichetta.conai.org/</u>);

- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <a href="https://www.conai.org">https://www.conai.org</a>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8ª edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti



Oggetto: Richiesta di informazioni ex art. 12, comma 1, del Regolamento Conai. Id. [ID]/COMMF21 e altre iniziative del Conai di possibile interesse per produttori o utilizzatori di imballaggi.

#### Gentile Consorziato,

il Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi, anche quest'anno - connotato da straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali – ha ritenuto opportuno continuare la campagna di informazione e supporto alle imprese rientranti nelle categorie in oggetto.

A quelle appartenenti alla categoria dei commercianti di imballaggi vuoti (così come risultanti da elementi disponibili nelle banche dati del Conai) è utile ricordare alcune delle principali procedure consortili legate alla cosiddetta "prima cessione" degli imballaggi. In particolare:

- ➢ dal 1° gennaio 2019, il commerciante di imballaggi vuoti, alla stessa stregua del produttore di imballaggi, è tenuto ad esplicitare in fattura il Contributo ambientale Conai (di seguito anche C.a.C.) separatamente dal prezzo di vendita degli imballaggi ceduti; in casi limitati, invece, il commerciante è tenuto ad esplicitare in fattura se il corrispettivo sia o meno comprensivo del c.a.c. (Vgs. Circolare Conai del 29 novembre 2018, disponibile sul sito www.conai.org);
- ➤ il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti devono dunque applicare sempre il contributo ambientale Conai all'atto della "prima cessione" o citare in fattura l'eventuale titolo di esenzione² richiesto dal cliente;
- ➢ il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti che effettuano una "prima cessione" sono tenuti a dichiarare a Conai gli imballaggi ceduti, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale Conai e l'entità dello stesso contributo che andrà poi versato al Consorzio. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento e può essere inoltrata a Conai con periodicità diverse in funzione dell'entità del contributo dichiarato³;
- non sono da assoggettare a C.a.C. i trasferimenti di imballaggi tra produttori/commercianti di imballaggi a meno che non si tratti di trasferimenti ai cosiddetti "piccoli commercianti". Nei trasferimenti tra i produttori/commercianti di imballaggi vuoti il cessionario deve inviare al cedente il modulo 6.23 per attestare appunto il suo status di produttore/commerciante di imballaggi vuoti (a meno che non voglia optare facoltativamente per la procedura agevolata riservata ai "piccoli commercianti" e sempreché ne ricorrano i presupposti);
- ➤ la storica dicitura in fattura "Contributo ambientale Conai assolto" è dunque da riferirsi esclusivamente ai trasferimenti delle merci imballate e non degli imballaggi vuoti;
- ➤ il produttore e il commerciante di imballaggi vuoti sono tenuti a dichiarare a Conai anche il C.a.C. relativo ai materiali di confezionamento delle merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) provenienti dall'estero ed immesse sul territorio nazionale<sup>5</sup>.

Tanto premesso, dalle citate banche dati risulta tra l'altro che la Vs. azienda ha effettuato cessioni di imballaggi vuoti in [materiale] nell'anno [anno più recente risultante dalla fattura]. Tuttavia allo stato non risultano trasmessi al Conai il mod. 6.23 e le conseguenti dichiarazioni del C.a.C. tramite mod. 6.1 né, alternativamente, il mod. 6.24 riservato ai "piccoli commercianti" sempreché ne ricorrano i presupposti.

Nell'ambito di controlli incrociati finalizzati alla verifica degli adempimenti consortili, Vi invitiamo pertanto a fornire l'elenco dei fornitori presso i quali nel [stesso anno risultante dalla fattura] la Vs. azienda ha effettuato acquisti di imballaggi/materiali di imballaggio.

Per ciascun fornitore, oltre alla denominazione/ragione sociale e al codice fiscale, Vi invitiamo ad indicare l'eventuale titolo di esenzione degli acquisti da Voi effettuati (o comunque di non assoggettamento al Contributo ambientale Conai) e le tipologie di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati.

I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi.

Precisiamo che la risposta deve pervenire in forma scritta al Conai entro 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta all'indirizzo ufficiocontrolli@conai.legalmail.it e che gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente comunicazione, ivi compresa la richiesta di un eventuale supporto consulenziale sull'argomento, Vi invitiamo a scrivere al citato indirizzo, citando il codice identificativo della comunicazione presente nell'oggetto ([ID]/COMMF21).

Nei prossimi giorni potreste inoltre essere contattati da nostri incaricati in merito alla presente.

L'informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 è pubblicata e visionabile a pag. 138 della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale - 2021", Volume 1, Parte seconda e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy".

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - > Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - ➤ Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - Sviluppo di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (www.etichetta-conai.com), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (http://etichetta.conai.org/);
- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <a href="https://www.conai.org">https://www.conai.org</a>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8<sup>a</sup> edizione) un montepremi di 500.000 Euro;

 creazione della Community CONAI Academy, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

#### Cordiali saluti,

- 1 Si considera "prima cessione" il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
  - dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
  - Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, cap. 4.
- 2 A titolo esemplificativo ma non esaustivo: i moduli inviati dal cessionario al cedente 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.23. Vgs. anche: "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.2.4 e cap. 8..
- 3 Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.3..
- 4 Vgs. "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, par. 4.1.2..
- 5 "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale 2021", Vol. 1, cap. 5, dedicato alle importazioni (intra UE ed extra UE) di imballaggi vuoti o pieni..



Oggetto: Informativa CONAI – Iniziative 2021 verso importatori di imballaggi Id. IVSL\_IPSL21

#### Gentile Consorziato,

nel corso del corrente anno, connotato dagli straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali, Conai ha ritenuto opportuno realizzare una serie di iniziative a supporto delle aziende rientranti nelle categorie in oggetto. Tra queste, segnaliamo, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - > Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - ➤ EcoD Tool, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - ➤ <u>Sviluppo</u> di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (<u>www.etichetta-conai.com</u>), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<u>http://e-tichetta.conai.org/</u>);
- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <u>https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche</u>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito <a href="https://www.conai.org">https://www.conai.org</a>);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8<sup>a</sup> edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- <u>creazione della Community CONAI Academy</u>, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'ecodesign e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, dunque, la presente informativa, a nostro avviso, assume particolare rilievo per le aziende che acquistano all'estero imballaggi<sup>1</sup> vuoti o merci imballate e che non hanno ancora provveduto a presentare le correlate dichiarazioni del C.a.C. in funzione del packaging importato (sia da Paesi UE che extra UE).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sia <u>imballaggi vuoti</u> che merci imballate (<u>imballaggi pieni</u>), cioè tutti i materiali di confezionamento - ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari - non solo dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore



\_

Per il necessario e puntuale supporto da parte nostra nei confronti della Vostra azienda eventualmente interessata da questi flussi di imballaggi, Vi comunichiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per ulteriori dettagli rispetto alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a support.conai@datacontact.it indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito <a href="https://www.conai.org">www.conai.org</a> – Imprese/Informativa Privacy.

Cordiali saluti



Oggetto: Informativa CONAI – Iniziative 2021 verso importatori di imballaggi Id.«M3C\_PR\_PROTOCOLLO»

#### Gentile Consorziato,

nel corso del corrente anno, connotato dagli straordinari eventi che hanno interessato vari settori economici industriali e commerciali, Conai ha ritenuto opportuno realizzare una serie di iniziative a supporto delle aziende rientranti nelle categorie in oggetto. Tra queste, segnaliamo, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - ➤ <u>Progettare Riciclo</u>, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - ➤ <u>EcoD Tool</u>, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:
  - Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
  - ➤ <u>Sviluppo</u> di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (<u>www.etichetta-conai.com</u>), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<u>http://etichetta.conai.org/</u>);
- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su <u>https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche</u>;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito https://www.conai.org);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8<sup>a</sup> edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- <u>creazione della Community CONAI Academy</u>, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai (di seguito C.a.C.). Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, dunque, la presente informativa, a nostro avviso, assume particolare rilievo per le aziende che acquistano all'estero imballaggi<sup>1</sup> vuoti o merci imballate e che non hanno ancora provveduto a presentare le correlate dichiarazioni del C.a.C. in funzione del packaging importato (sia da Paesi UE che extra UE).

<sup>1</sup> Sia <u>imballaggi vuoti</u> che merci imballate (<u>imballaggi pieni</u>), cioè tutti i materiali di confezionamento - ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari - non solo dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle materie prima, si semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore



Per il necessario e puntuale supporto da parte nostra nei confronti della Vostra azienda eventualmente interessata da questi flussi di imballaggi, <u>Vi invitiamo a caricare – **entro 30 giorni dalla ricezione della presente**, copia (in formato pdf) dei quadri VE e VF dei modelli IVA 2021 (Anno d'imposta 2020) e 2020 (Anno d'imposta 2019) allegando la documentazione nelle modalità descritte nel corpo della comunicazione.</u>

Nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per ulteriori dettagli rispetto alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a : <a href="mailto:support.conai@datacontact.it">support.conai@datacontact.it</a> indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito <a href="www.conai.org">www.conai.org</a> – Imprese/Informativa Privacy.

Cordiali saluti



Oggetto: Informativa CONAI agli utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti. Id.«M3C PR PROTOCOLLO»

#### Spettabile Azienda,

il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, nell'ambito di un più ampio contesto di attività di assistenza e consulenza riservate ad aziende riconducibili, per oggetto dell'attività svolta (rilevata da fonti camerali), alla categoria degli utilizzatori di imballaggi vuoti, intende con la presente ricordare alcuni dei principali adempimenti consortili previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di imballaggi e relativi rifiuti.

Oltre all'adesione al Conai<sup>1</sup>, l'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono infatti pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e li immette al consumo sul territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Pertanto nel caso in cui la Vostra azienda svolgesse effettivamente l'attività descritta sopra Vi invitiamo a contattare il nostro numero Verde 800337799 o a scrivere all'indirizzo infocontributo@conai.org per ricevere tutte le informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti le particolari formule agevolate per eventuale regolarizzazione di periodi pregressi e/o i casi di esenzione totale o parziale dal contributo ambientale.

Qualora la vostra azienda invece – a prescindere dall'oggetto sociale risultante da fonti camerali - non svolgesse di fatto alcuna attività collegata all'acquisto ed al riempimento di imballaggi vuoti, Vi invitiamo a non tenere conto della presente e Vi ringraziamo comunque per l'attenzione prestata, con l'auspicio che ne sia stato comunque colto lo spirito collaborativo.

Vi informiamo che nei prossimi giorni potreste essere contattati telefonicamente da nostri incaricati per chiarimenti in merito alla presente informativa per la quale è possibile chiamare anche il numero dedicato 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere a infoconai@conai.org indicando l'ID in oggetto e un referente da contattare.

Eventuali dati personali saranno trattati da Conai nel rispetto della vigente normativa in materia. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito <a href="www.conai.org">www.conai.org</a> – Imprese/Informativa Privacy.

Con l'occasione, riteniamo utile segnalarVi infine alcune iniziative a supporto delle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, intraprese da questo Consorzio nel 2021, distintamente per aree tematiche:

- strumenti di eco-design del packaging:
  - > Progettare Riciclo, raccolta di linee guida sul design for recycling degli imballaggi;
  - ➤ <u>EcoD Tool</u>, strumento di eco-design del packaging basato sull'approccio LCA;
- nuovi obblighi di etichettatura ambientale:

La domanda di adesione è disponibile attraverso il servizio "Adesione online" accedendo al portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org/http://

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricoltura), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano comunque soggette al pagamento del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati (sia da Paesi UE che extra UE) alle medesime condizioni delle imprese consorziate (Guida Conai 2021, Volume 1, paragrafo 2.3, pagina 25). Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alla partecipano (continuo dell'adesima partecipano (ammissione semplificata). Scheda anagrafica).



- Redazione delle Linea Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- ➤ <u>Sviluppo</u> di un sito web dedicato ai documenti e alle FAQ sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (<u>www.etichetta-conai.com</u>), nonché un tool online per l'identificazione dei contenuti dell'etichettatura ambientale (<u>http://etichetta.conai.org/</u>);
- <u>attività di aggiornamento</u> degli studi e ricerche sull'economia circolare pubblicati su https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/studi-e-ricerche;
- seminari (webinar) dedicati sia all'etichettatura ambientale degli imballaggi che alle novità della Guida Conai (disponibili sul sito https://www.conai.org);
- appuntamenti di informazione radiofonica come "Conai per le Imprese", con il coinvolgimento di Radio24 (riascoltabile sul sito dell'emittente);
- <u>Bando CONAI per l'eco-design</u>, iniziativa incentivante che premia le imprese che rivedono i loro packaging in chiave di eco-design, stanziando anche nel 2021 (8<sup>a</sup> edizione) un montepremi di 500.000 Euro;
- <u>creazione della Community CONAI Academy</u>, piattaforma online che ha l'obiettivo di rafforzare il networking e la sinergia tra tutti gli attori della filiera, favorendo scambio, dialogo, confronto e lavoro congiunto tra tutti gli stakeholder riguardo a vari temi di interesse su CONAI, sull'eco-design e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Restano inoltre valide tutte le altre forme di supporto (attraverso il call center 800337799 e il sito internet www.conai.org) e le consolidate iniziative volte alla regolarizzazione agevolata riservate alle imprese che hanno -anche inconsapevolmente- commesso errori nell'applicazione delle procedure in materia di applicazione, dichiarazione e/o versamento del Contributo Ambientale Conai. Si tratta in particolare di misure che consentono di definire la posizione di un'impresa verso Conai senza incorrere in sanzioni e con la possibilità di rateizzare agevolmente le eventuali somme dovute a titolo di Contributo Ambientale.

Cordiali saluti

## CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS "TARIFFARIO NOVEMBRE 2021"

Con la presente diamo seguito alla convenzione sottoscritta tra Confimi Industria e FCA / Stellantis per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL













Sperando di fare cose utile, riportiamo di seguito il tariffario aggiornato al mese di novembre.

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare: Benedetta Ceccarelli – <u>ceccarelli@confimiromagna.it</u> – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525

#### CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
	500X	18,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri e Red
	5OOL	20,0	
	500L LIVING	20,0	
FIAT	500	16,0	
FIAI	500 Elettrica	11,0	
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2)	17,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH 500		14,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA YPSILON		18,0	Extra 1% per allestimento top di gamma

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
GIULIETTA	4	32,0	
ALFA GIULIETT	A new	16,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
ROMEO GIULIA N	Y20 e MY21	20,0	Extra 8% per vetture in pronta consegna
STELVIO	мY20 e MY21	18,0	Extra 4% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *	
COM	MPASS serie 0	18,5	Per vetture in pronta consegna	
COM	NPASS serie 1 e serie 2	13,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep	
COM	COMPASS PHEV serie 0 14,5		Per vetture in pronta cosegna	
COM	NPASS PHEV serie 1 e serie 2	12,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep + extra 2% per vetture in pronta consegna	
JEEP Esclu	se Sport	13,5	Extra 6% per vetture in pronta consegna + 1% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep	
RENE	GADE PHEV	11,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep	
WRAI	NGLER	13,5		
WRAI	NGLER PHEV	12,5		
GLAD	DIATOR	14,5		

BRAND		antaggio liente %	Azione Extra *
PANDA VAN		17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
500L PRO		24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
FIORINO		32,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
FIAT PRO DOBLO' CARG	0	29,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
TALENTO		26,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
DUCATO		33,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
DUCATO serie	8	32,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
DUCATO Elettr	ico	19,5	

<sup>\*</sup> Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

#### APERTURA PORTALE PER LE DICHIARAZIONI ENERGIVORI 2022

In data o5 novembre 2021 la CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) ha comunicato l'apertura annuale del portale dedicato alle dichiarazioni energivori 2022. Il portale rimarrà aperto fino al o6 dicembre p.v. al link <a href="https://energivori.csea.it/Energivori/">https://energivori.csea.it/Energivori/</a>

In questo intervallo di tempo le aziende aventi diritto, ovvero quelle a forte consumo di energia elettrica, potranno presentare la domanda per l'ottenimento del beneficio previsto, consistente nell' abbattimento (totale o parziale) della componente Asos (AUC) sulle forniture che, dall'anno 2018, viene regolato direttamente in fattura.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto 21/12/2021, per essere classificate come energivore le aziende devono avere **un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno** e rispettare uno dei seguenti requisiti:

- operare nei settori dell'Allegato 3 della Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia";
- operare nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE ed essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo), non inferiore al 20%
- non rientrare in nessuno dei due casi precedenti ma essere ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

L'ARERA, con la delibera 217/2020/R/eel del 16 giugno 2020, ha inoltre stabilito che a partire dal 2021, le aziende che non riusciranno a presentare la dichiarazione energivori entro la sessione ordinaria (ovvero quella che per l'anno corrente si chiuderà l'8 dicembre p.v.), potranno farlo, nel corso della sessione straordinaria, a partire dal 28 febbraio dell'anno successivo.

Infine, a partire dal 2020, le imprese energivore, sono tenute al versamento di un contributo a quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA, indipendentemente dalla classe di agevolazione a loro assegnata.



Consenergy 2000 Consorzio per l'energia 0544 280211

info@consenergy2000.it

Dott. Federico N	1arangoni
------------------	-----------

544/280214 (diretto)

347/0972662

marangoni@confimiromagna.it

#### Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)

342/1104258

<u>melandri@confimiromagna.it</u>









#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

OFFERTA FORMATIVA 2021/2022

# Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC Ravenna

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali	
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agi standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologica dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.	
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doverti dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.	
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari	
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Novembre 2021 – luglio 2022	
Numero partecipanti	20	
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in <b>Tecniche di installazione e</b> manutenzione di impianti civili e industriali	
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.  L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze	











	di base, trasversali e tecnico professionali:  Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.  Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.  Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.
Data iscrizione	Entro il 15/11/2021 – Selezioni dal 17 novembre 2021
Criteri di selezione	L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisisti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partec	ipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna

Imprese: Alpi Spa, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Biesse Sistemi Srl, B&B Silos Impianti Srl; C&C Group Srl, Cemi Spa, Cogeim Srl, Eurocompany Srl, Fratelli Righini Srl, IPM Srl, Minipan Srl, Righini Meccanica Srl, Nordelettrica Impianti Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Righi Elettroservizi Srl; Sica Spa, Simmetria Sas; Surgital Spa; Teco Impianti Srl, Vulcaflex Spa;

<b>Università</b> Alma M	Università Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna		
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri Tel. 0544.280280 E-mail: <a href="mailto:formazione@sviluppopmi.com">formazione@sviluppopmi.com</a> Sito Web: <a href="mailto:www.sviluppopmi.com">www.sviluppopmi.com</a>		
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2021-15938/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1263/2021 del 2 agosto 2021. cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna POR 2014-2020.		

















# **CORSO GREEN**

### Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment

Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestionedegli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

#### SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna

#### **PERIODO DI SVOLGIMENTO**

Termine entro luglio 2023 (salvo proroghe)

#### Figura Professionale

II TECNICO SUPERIORE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE ATTRAVERSO LA CORRETTA E SOSTENIBILE GESTIONE DEGLI SCARTI, SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI PER IL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA ha conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall'adesione delle attività produttive ai principi e dettami dell'ECONOMIA CIRCOLARE. Si è formato in particolare sul recupero dei rifiuti per l'approvvigionamento energetico, da un lato, e per la produzione di materie prime-seconde e il loro utilizzo per la creazione di nuovi prodotti, con riferimento sia ai servizi pubblici che ai servizi forniti verso terzi per i rifiuti speciali, acquisendo conoscenze avanzate sulle principali filiere del recupero di materia prima per produzione ed energia, riducendo l'impatto ambientale.

#### Contenuti del percorso

- > Economia circolare e recupero/riciclo di materia dai rifiuti
- > Economia circolare, transizione ecologica ed energetica
- > comunicazione e gestione delle relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione
- > I rifiuti. elementi generali. definizioni, classificazione e regime
- > La caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti
- > Raccolta dei rifiuti e le tecnologie per il recupero delle varie frazioni da raccolta differenziata
- > Le principali tecniche di gestione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
- > Energia da rifiuti. produzione e approvvigionamento di energia rinnovabile da rifiuti e/o biomasse e da combustibili da rifiuti
- > Gli impianti di trattamento rifiuti speciali industriali chimico-fisico di rifiuti liquidi e acque reflue
- > Inglese tecnico per il settore rifiuti e produzione e energia
- > Ricerca attiva del lavoro

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

#### **MODALITA'**

2000 ore, di cui 800 di stage

#### Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

#### Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti. Inoltre, il corso per gli argomenti trattati e gli approfondimenti sviluppati, consente di:

- > Acquisire la preparazione necessaria a sostenere l'esame per il titolo di RT - Responsabile Tecnico per le categorie dell'Albo Nazionale Gestori
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto gestione rifiuti
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto Rifiuti ADR
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO 14001 negli impianti del settore

Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti per chi ha diploma istituto tecnologico.

#### Data termine iscrizioni

Le iscrizione sono aperte fino al 18 novembre 2021

Per saperne di più

www.itstec.it/corsi/green









Sede di Ravenna Tel. 0544 298796 sederavenna@itstec.it















# **CORSO RED**

### Renewable Energy Development

Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili

Operazione Rif. PA 2021-15798/RER "Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili - TS 4 RED - Renewable Energy Development" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regi

#### SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna Via Marconi, 2 - Ravenna

#### **PERIODO DI SVOLGIMENTO**

Avvio entro il 26 novembre 2021 Termine entro luglio 2023 (salvo proroghe)

#### Figura Professionale

La figura del TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI SISTEMI ENERGETICI 4.0 SOSTENIBILI si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. E' in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell'energia sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei contesti, dell'interpretazione dei dati/piani di monitoraggio dei consumi, anche attraverso l'utilizzo e la consultazione di sistemi informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, esercitando le proprie competenze specialistiche.

#### Contenuti del percorso

- > Normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo energetico
- La sostenibilità dei processi industriali
- > Sviluppo sostenibile e normativa ambientale
- > Fondamenti tecnico-progettuali per la manutenzione e la verifica degli impianti
- > Impiantistica civile ed industriale ed efficientamento
- > Tecnologie ed impianti per la produzione di tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti
- > Attori e normative nel mondo dell'energia
- > Diagnosi energetica -parte generale
- > Diagnosi energetica in ambito civile
- > Diagnosi energetica in contesto industriale > Bim applicato ad impianti e sistemi energetici
- > Pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale > Incentivi e opportunità nel settore energetico per l'industria
- > Le opportunità offerte dal mercato libero
- > Riduzione degli impatti ambientali nella produzione e fruizione di energia ai sensi del d.l.g.s. 183/2017
- > Produzione e recupero di energia rinnovabile da combustione di rifiuti e/o biomasse e combustibili da rifiuti nell'ambito delle azioni di economia
- > Gestione di impianti per la produzione di energia e il risparmio
- > Ricerca attiva del lavoro
- > Elementi di domotica industriale in lingua inglese
- > Comunicazione e sistema di relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

#### **MODALITA'**

2000 ore, di cui 800 di stage

#### Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti reguisiti:

- Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

#### **Attestato rilasciato**

Diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti eneraetici. Inoltre:

- > Il corso consente al diplomato di essere abilitato all'installazione di cui alle seguenti lettere del DM 37/2008
- > Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
- > Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- > Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- > Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per l'ottenimento del patentino per la gestione di generatori di vapore e potranno dunque sostenere l'esame
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per CERTIFICATORE ENERGETICO, e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > La formazione fornisce le competenze necessarie per ambire al riconoscimento della professionalità di ENERGY MANAGER da parte delle aziende interessate.
- > Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti.

#### Data termine iscrizioni

Le iscrizione sono aperte fino al 18 novembre 2021

<u>Per saperne di più</u>

www.itstec.it/corsi/red









Sede di Ravenna Tel. 0544 298796 sederavenna@itstec.it

#### DONNE DISOCCUPATE/PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO: ISTRUZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2021

L'art. 1, comma 16, della legge (di Bilancio 2021) 30/12/2020 n. 178 <sup>[\*]</sup> ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici "svantaggiate" (come sotto identificate) effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 <sup>[\*\*]</sup>, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 1 del 2021).

Ai fini dell'ottenimento di tale beneficio - spettante in caso di contratto: a) a tempo indeterminato, per 18 mesi; b) a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato - è necessario che l'assunzione:

#### 1) riguardi una donna con almeno uno di questi requisiti:

- di età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
- 2) **comporti un "incremento occupazionale netto"**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

<u>Il requisito di svantaggio della lavoratrice</u> (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego") <u>deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio</u>.

Pertanto, se si intende richiedere il **beneficio per un'assunzione a tempo determinato**, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il **beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato**, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

In base a quanto sopra esposto, il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di **trasformazioni a tempo indeterminato** di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021; <u>in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla</u> data di trasformazione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del contratto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

#### L'INPS, di conseguenza:

- con la circolare 22/2/2021 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021) e il messaggio 6/4/2021
   n. 1421 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2021), ha fornito indicazioni e precisazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali e l'applicazione dell'esonero;
- con il messaggio 5/11/2021 n. 3809 ha diramato le seguenti "istruzioni operative" per la fruizione del beneficio, <u>limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2021</u>.

#### L'esonero contributivo:

- è riconosciuto <u>a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore,</u> ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo: non si applica, pertanto, nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165;
- non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework). Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione K della classificazione Ateco2007;
- pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina da quello, strutturale, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012;
- ⇒ è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Per esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'art. 1, comma 100 e seguenti, della legge 27/12/2017 n. 205 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018), in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 dell'articolo 1 della medesima legge, secondo la quale: "L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi". Analogamente, per le ragioni già indicate nella circolare 12/4/2021 n. 56 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021), l'esonero in oggetto non è compatibile con quello di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021 (assunzione di giovani con meno di 36 anni al primo rapporto a tempo indeterminato). Viceversa, la suddetta cumulabilità, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre

agevolazioni di tipo contributivo (per es., incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità/paternità prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 26/3/2021 n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (per es., incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2019 e API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la <u>cumulabilità tra gli esoneri</u>, ove consentita, così come già precisato nella citata circolare n. 32/2021, si ricorda che la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta", e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Per es., nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa;

come specificato dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. "Al riguardo, si rappresenta che in data 16 settembre 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework." (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021). Per quanto attiene all'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall'11 novembre 2021. Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate di cui si tratta.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line. Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'INPS risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100 per cento.

#### Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando secondo le consuete modalità l'elemento «Imponibile» e l'elemento «Contributo» della sezione «Denuncialndividuale». In particolare, nell'elemento «Contributo» deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, l'elemento <**InfoAggcausaliContrib>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>**: dovrà essere inserito il valore "**INDO**" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**: inserire il valore "data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione" nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).

- nell' elemento **AnnoMeseRif>**: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento < Importo Anno Mese Rif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L541", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020";

- con il codice **"L542"**, avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020".

Si sottolinea che <u>la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.</u>

Si rammenta che <u>la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di</u> arretrato.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO", e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M431", avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012", e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e che intendano restituire gli importi fruiti.

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPa del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, con lavoratrici iscritte alla <u>Gestione pubblica</u>, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, avranno cura di compilare la sezione ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento < AnnoRif > dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento < MeseRif > dovrà essere inserito il mese di oggetto dell'esonero;

- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "21" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato, anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, potendo esporre nell'elemento "Eo" più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <Eo\_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all'interno dell'elemento "V1 Causale 5" riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all'esonero.

## Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

Per le assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro agricoli che hanno effettuato la comunicazione preventiva utilizzando il modulo "92-2012" per la fruizione dell'esonero di cui all'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, valorizzeranno nel flusso Uniemens, sezione Posagri, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> "3H" che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020".

Si evidenzia che, tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65 del 10 maggio 2019, per il recupero dell'incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere a decorrere dall'1 dicembre 2021, l'intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi sopraindicati.

Mentre, per il recupero dell'incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno trasmettere per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i sottoindicati elementi come di seguito indicato:

- campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione "3K" che assume il significato di "Recupero pregresso 3H".

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.

#### [\*] Art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020

- 16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
- 17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- 18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
- 19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

#### [\*\*] Art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012

- 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
- 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
- 10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

#### PROVVEDIMENTO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (PER LAVORO IRREGOLARE O GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA): NOTA INL SULLA DISCIPLINA VIGENTE DAL 22 OTTOBRE 2021

Con l'acclusa circolare 9/11/2021 n. 3, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito "indicazioni" sul provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale previsto all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 <sup>[\*]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19 e n. 20 del 2015), come vigente dal 22 ottobre scorso a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 del d.l. 21/10/2021 n. 146 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021), e di cui giova segnalare che:

1) a differenza della normativa efficace fino al 21 ottobre 2021, è stata eliminata qualsivoglia discrezionalità in capo al personale ispettivo: in luogo della precedente formulazione "...gli organi di vigilanza ... possono adottare provvedimenti di sospensione...", infatti, la nuova disciplina dispone: "...l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra...";

#### 2) deve essere adottato:

- a) quando l'Ispettorato "riscontra che almeno il 10 per cento (non più il 20 o una percentuale superiore) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro";
- b) tutte le volte in cui sia accertata anche una sola delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sotto riportate; non è più richiesto quindi che le stesse siano "reiterate".

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione e addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000

9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

- 3) è adottato "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni": i suoi effetti vanno dunque <u>circoscritti alla singola unità produttiva</u> nella quale sono stati verificati i presupposti. Il nuovo art. 14 prevede, inoltre, <u>in via alternativa</u>, la sospensione "dell'attività lavorativa prestata <u>dai lavoratori interessati</u> dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato l", ossia quelli rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso: (a) la formazione e l'addestramento (violazione n. 3); (b) di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6);
- 4) ai fini della sua **revoca**, qualora sia stato adottato per:
  - a) lavoro irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza: relativamente alla sorveglianza sanitaria, la visita medica deve essere stata effettuata o prenotata; per quanto attiene l'obbligo di formazione, questa deve essere stata programmata e concludersi non oltre 60 giorni; l'obbligo di informazione, infine, deve essere stato assolto e documentato;
  - b) gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ponendo in essere il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al <u>pagamento di una somma</u> <u>aggiuntiva</u> - riportata nella tabella che precede - prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle

<sup>[\*]</sup> Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (come modificato, dal 22/10/2021, dall'art. 13 del d.l. n. 146/2021)

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- 2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
- 3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
- 4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
- 5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  - 9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
- 10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
- 11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
  - 12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
- 13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
- 14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

SINDACALE E PREVIDENZIALE

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

\*\*\*

#### CIRCOLARE N. 3/2021



Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS

Direzione centrale entrate

INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Ministero della salute Direzione generale della prevenzione sanitaria

Conferenza delle Regioni e Province autonome

Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Dipartimento delle opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le strutture idriche e le risorse umane e strumentali

**ANAC** 

e p.c.

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

L'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Si ritiene pertanto opportuno fornire di seguito alcune indicazioni condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9686 dell'8 novembre 2021 e che, evidentemente, potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge del citato decreto.

**35** Pag. 1 di 6

#### Finalità del provvedimento e competenza

Il nuovo comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta "ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro" (comma 8).

#### Condizioni per l'adozione del provvedimento

Secondo l'attuale disciplina il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la "possibilità" di adottare il provvedimento da parte degli "organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", è ora evidenziata l'assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, nell'adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l'opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale "in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità" <sup>1</sup>.

Segue: adozione del provvedimento per lavoro irregolare

Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato "riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".

Sul punto vanno evidenziate alcune sostanziali novità rispetto alla previgente formulazione.

Una prima importante novità attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all'attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all'INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata **sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo**. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008<sup>2</sup>. Andranno quindi conteggiati, nel rispetto dei precedenti orientamenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro (v. ML nota prot. n. 14184 del 5 agosto 2013), quanto i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici (v. ML nota prot. n. 7127 del 28 aprile 2015). Infine, viene ribadita nel nuovo testo l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa. cfr. comma

**36** Pag. 2 di 6

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Già in passato, con circ. n. 33/2009, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito la necessità di "valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento a "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (...) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso".

4).

Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento "all'accesso ispettivo", quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato "su segnalazione di altre amministrazioni" e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.

Segue: adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'Allegato I al decreto-legge e di seguito riportate:

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed	Euro 2.500
	evacuazione	
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore
		interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e	Euro 3.000
	protezione e nomina del relativo responsabile	
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale	Euro 300 per ciascun lavoratore
	contro le cadute dall'alto	interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve	Euro 3.000
	le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di	
	consistenza del terreno	
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di	Euro 3.000
	disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i	
	lavoratori dai conseguenti rischi	
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di	Euro 3.000
	disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i	
	lavoratori dai conseguenti rischi	
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti	Euro 3.000
	(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore	
	differenziale)	
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei	Euro 3.000
	dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	

A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l'adozione del provvedimento.

Va, peraltro ricordato che l'art. 13 del decreto-legge ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all'Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento. Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

In relazione alle violazioni contenute nell'Allegato I ci si riserva comunque di fornire ogni necessario chiarimento con separata nota.

#### Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza

Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni". Rispetto a tale previsione si rinvia ai chiarimenti già

**37** Pag. 3 di 6

forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il quale "gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere" (cfr. ML circ. n. 33/2009; v. anche ML nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2021 in relazione alle manifestazioni fieristiche<sup>3</sup>).

Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione "dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I".

Trattasi in particolare di sospendere dall'attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l'addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Va precisato che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione (siano queste riferibili tutte all'Allegato I ovvero in parte all'Allegato I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione "della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni" fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse. Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento ("sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni") ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione.

Così come in passato, si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

#### Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori

L'ultimo periodo del nuovo comma 1 dell'art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A tale riguardo viene in rilievo, ad esempio, il potere di disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell'art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413, v. circ. n. 5/2020). Peraltro, va evidenziato che la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa).

**38** Pag. 4 di 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Con la nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2012 il Ministero ha chiarito che "l'effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell'ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro. Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatorie che caratterizzano l'adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all'attività imprenditoriale svolta all'interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto queste ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima provincia".

#### Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, **una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza**.

Sul punto si ritiene opportuno richiamare i precedenti chiarimenti del Ministero contenuti nella nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 secondo i quali, ferma restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l'esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l'obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

Si ribadisce inoltre che, in ragione dell'ampliamento delle competenze rimesse all'Ispettorato ai sensi del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, diversamente dal passato, gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento.

In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al **pagamento di una somma aggiuntiva** prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l'importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell'Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.

Laddove siano state riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate nell'Allegato I e/o l'impiego di lavoratori "in nero" – l'importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all'Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all'impiego di lavoratori irregolari.

Va inoltre segnalato che, ai sensi del nuovo comma 10, "le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione". Sul punto si evidenzia che, laddove l'Ufficio sia a conoscenza della adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle "somme aggiuntive" dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della "recidiva" che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.

Permane, invece, anche nel nuovo regime dell'art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. Il nuovo comma 11, similmente al precedente comma 5-bis, stabilisce infatti che "su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato".

#### Comunicazione alle autorità

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell'art. 14 prescrive il divieto all'impresa di contrattare

**39** Pag. 5 di 6

con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

#### Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.

L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta.

#### Inottemperanza al provvedimento di sospensione

Ai sensi del nuovo comma 15 dell'art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
Bruno Giordano



40 Pag. 6 di 6

## SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS: INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DELLE VISUALIZZAZIONI DELLE RICEVUTE

Con il messaggio 11/11/2021 n. 3897, l'INPS ha comunicato il rilascio, dalla citata data, «di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens. Il sistema ne permetteva la visualizzazione esclusivamente al soggetto trasmettitore del flusso Uniemens e non a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono operare per le Posizioni contributive esposte nel flusso Uniemens.

La nuova modalità, interagendo con il sistema "Gestione Deleghe", permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all'interno dei flussi Uniemens trasmessi.

Di seguito le tipologie di soggetto che hanno titolo o delega su una Posizione contributiva aziendale:

- il Titolare dell'azienda o il Rappresentante legale o Altro responsabile e il dipendente delegato;
- gli intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

Considerato che il flusso Uniemens può contenere le denunce inerenti a più Posizioni aziendali e a più Gestioni previdenziali, si è reso necessario distinguere il grado di accesso alle informazioni all'interno del flusso Uniemens in base al legame tra le Posizioni esposte e le deleghe dell'utente, ossia si è reso necessario "spacchettare" il flusso Uniemens nelle sue componenti atomiche, con riferimento alle singole Posizioni trasmesse.

In dettaglio, il sistema di visualizzazione opererà nel seguente modo:

- per le Gestioni per le quali è attivo il sistema "Gestione Deleghe" (Gestione datori di lavoro privati non agricoli, Gestione datori di lavoro agricoli, Gestione ex Enpals ante 2015):
- se l'utente autenticato è il trasmettitore del flusso ma non ha più la delega, allora visualizzerà solamente informazioni di sintesi, e in particolare:
  - IdTrasmissione
  - Data ricezione
  - Mittente
  - Origine (File, Comp. Online)
  - CF Azienda

- Posizione (Matricola o CIDA o Codice gruppo/N. attività)
- Ragione sociale
- Periodo di competenza
- se l'utente autenticato ha il titolo o la delega (a prescindere dal fatto che abbia trasmesso o meno il flusso), visualizzerà tutte le informazioni di dettaglio relative alle Posizioni per le quali ha la delega;
- se l'utente autenticato non è trasmettitore e non ha la delega per una certa Posizione, non visualizzerà alcuna informazione su tale Posizione. Qualora il flusso contenga anche Posizioni aziendali per le quali l'utente ha delega, la visualizzazione sarà consentita esclusivamente per tali Posizioni, fermo restando che, per maggior trasparenza, un messaggio a video informerà l'utente che la trasmissione contiene anche Posizioni per le quali l'utente stesso non ha titolo o delega a visualizzare le informazioni;
- se l'utente autenticato non è il trasmettitore del flusso e non ha titolo o delega su alcuna Posizione presente nel flusso, non verrà mostrata alcuna informazione;
- per le Posizioni relative a Gestioni per cui non è ancora attiva o integrata l'interazione con il sistema "Gestione Deleghe" (Gestione Pubblica, Gestione Separata), il criterio di accesso, nelle more del completamento delle suddette attività di integrazione, continuerà a essere collegato al soggetto trasmettitore:
- se l'utente autenticato è il trasmettitore del flusso, allora sono mostrate le informazioni sulla Posizione;
- se l'utente autenticato non è il trasmettitore del flusso, allora non sono mostrate le informazioni sulla Posizione.

Alla luce delle indicazioni esposte si riepilogano, in breve, le regole e le informazioni visualizzabili relativamente alle Gestioni in cui è presente il sistema "Gestione Deleghe":

- 1. un intermediario può accedere ai flussi Uniemens di tutte le Posizioni contributive per le quali ha delega;
- 2. un intermediario può accedere ai flussi inviati da un altro delegato (è il caso in cui l'azienda abbia delegato più di un intermediario e pertanto il delegato D1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale dal delegato D2);
- 3. se per un'azienda ci sono 2 delegati, D1 e D2, e D1 ha il subdelegato S1, allora S1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale da D2;
- 4. un delegato aziendale può visualizzare i flussi inviati dal Titolare dell'azienda di cui ha delega;

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- 5. un delegato aziendale può accedere a tutte le trasmissioni inviate dall'intermediario, per le Posizioni di quell'azienda;
- 6. se un flusso Uniemens è stato trasmesso dal Titolare di un'azienda per la quale un intermediario ha delega, tale flusso è visibile anche all'intermediario.»

#### RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA: SITO INPS DEDICATO

Il 10 novembre scorso l'INPS ha reso nota (tramite il proprio portale web) la realizzazione del sito <u>www.riscattodilaurea.it</u>, dedicato al riscatto del corso di laurea (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2021).

Il riscatto - possibile anche per chi è inoccupato o non è iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria - "permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e dunque **integrare la posizione contributiva** ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche".

L'entità del <u>contributo da pagare</u> ai fini del riscatto varia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione a favore dell'istante: sistema retributivo o contributivo.

La domanda può esser presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- www.inps.it con il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale riscatti ricongiunzioni" (con accesso tramite SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d'identità elettronica 3.0);
- patronati e intermediari dell'Istituto;
- Contact Center multicanale.

Per maggiori informazioni è possibile:

- consultare l'acclusa brochure;
- visionare il video pubblicato sul canale YouTube dell'INPS, accessibile al link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FiHYK1aoKUw">https://www.youtube.com/watch?v=FiHYK1aoKUw</a>.

# RISCATTO DI LAUREA E RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO

#### COSA È IL RISCATTO DI LAUREA

Il riscatto del corso di laurea è lo strumento che permette di trasformare i tuoi anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la tua posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. Condizione necessaria è che tu abbia conseguito il titolo di studio.

Lo puoi chiedere anche se sei **inoccupato**, non iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

Oltre al riscatto di laurea ordinario, la normativa vigente prevede la possibilità del **riscatto del**la laurea agevolato ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.





#### RISCATTO DI LAUREA **AGEVOLATO**

Informarsi conviene:

riscattodilaurea.it inps.it

**CONTACT CENTER** 

803 164 gratuito da rete fissa

06 164 164 da rete mobile



**RISCATTO DI LAUREA** 

**AGEVOLATO** 









#riscattodilaurea

#### QUANTO COSTA RISCATTARE LA LAUREA?

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema **contributivo** o con quello **retributivo**.

#### 1 IL RISCATTO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per riscattare periodi che si collocano nel sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996) l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dal mese di presentazione della domanda di riscatto.

#### **Esempio Calcolo Contributivo Ordinario**

Ipotizziamo che tu voglia riscattare quattro anni di laurea dal 2002 al 2006 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e che abbia presentato domanda di riscatto il 31 gennaio 2021; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170,00 euro, l'importo da pagare per riscattare quattro anni è pari

**a 42.464,40 euro** (32.170,00x33% =10.616,10 x 4 anni = 42.464,40).

#### Il Riscatto di Laurea Agevolato

Con il riscatto di laurea agevolato il costo invece è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Quindi, se presenti domanda nell'anno 2021 il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro. Il costo è lo stesso se presenti domanda in qualità di inoccupato. A seconda dei casi con il riscatto agevolato il risparmio può essere fino al 70%.

#### IL RISCATTO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Per riscattare periodi che si collochino nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare varia in rapporto all'età, al periodo da riscattare, al sesso, all'anzianità contributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.

Potrai usufruire del riscatto agevolato (anche per corsi precedenti al 1996) soltanto se scegli la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.

#### COSA SI PUÒ RISCATTARE?

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali hai conseguito uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Sono esclusi gli anni fuori corso. È possibile anche riscattare solo una parte e non l'intero corso di studi.

#### **COME SI PUÒ FARE LA DOMANDA?**

La domanda può esser presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- www.inps.it con il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale riscatti -ricongiunzioni" (con accesso tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d'identità elettronica 3.0)
- patronati e intermediari dell'Istituto
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

#### IL TUO RISCATTO DI LAUREA

Sul sito dell'INPS è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate.

Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati. Si avrà una una **simulazione orientativa del costo del riscatto**, della sua **rateizzazione**, della **decorrenza della pensione** (con e senza riscatto) e del **beneficio pensionistico** stimato conseguente al pagamento dell'onere. Per ora è disponibile solo per chi è inoccupato e per chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo.

È disponibile anche un simulatore all'interno dell'applicativo per la presentazione telematica della domanda di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario. Fornisce la simulazione dell'onere per riscattare un periodo di studi collocato interamente nel sistema contributivo. Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle Gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri la funzione è estesa anche ai periodi collocati nei sistemi retributivo e misto.

# SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO: ULTERIORI INDICAZIONI INPS SULL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO FRUITO DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DA GENNAIO A MARZO 2021

L'art. 43 del d.l. 25/5/2021 n. 73 <sup>[\*]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106 e recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"(di seguito, anche decreto Sostegni bis) -, dal 26 maggio scorso prevede:

- al comma 1: "Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile";
- al comma 5: (che "l'esonero" di cui sopra) "è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Come stabilito dalla normativa innanzi riportata, possono accedere al beneficio di cui al citato art. 43 i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L'esonero in oggetto è, pertanto, riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei menzionati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30/3/2001 n. 165.

Con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021, <u>la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione</u>, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021), e, di conseguenza, l'INPS, con la circolare:

- 1) 21/9/2021 n. 140, ha diramato i primi chiarimenti volti a disciplinarne l'utilizzo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021);
- 2) 11/11/2021 n. 169, ha:

- a) su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell'8 novembre 2021, precisato che il settore economico "creativo, culturale e dello spettacolo" ricomprende anche i seguenti codici ATECO:
  - 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  - 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  - 91.02.00 attività di musei;
  - 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  - 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  - 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Pertanto, l'ambito di applicazione dell'esonero è determinato dai codici Ateco elencati nell'Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, e da quelli sopra riportati;

b) fornito le seguenti ulteriori indicazioni:

#### «2. Misura dell'esonero

L'importo dell'esonero in esame è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro \* (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) \* ore di trattamento fruite \* 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro \* (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) \* ore di trattamento fruite \* 2.

#### 3. Modulo di istanza on-line "SOST.BIS ES"

L'agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Infatti, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto Sostegni bis, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, l'Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Al riguardo, con la presente circolare si comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line "SOST.BIS\_ES", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all'Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line "SOST.BIS\_ES", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- il codice fiscale dell'azienda che intende fruire dell'esonero;
- la relativa matricola aziendale;
- le dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
- l'ammontare dell'esonero di cui si richiede l'autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al precedente paragrafo 2.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

- verificherà che per la matricola indicata il relativo codice Ateco, riferito all'inquadramento previdenziale di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'ammontare dell'esonero richiesto;
- verificherà la coerenza dell'importo dichiarato in domanda con l'esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, utilizzando lo schema di calcolo sopra riportato sia per le integrazioni a conguaglio che per quelle a pagamento diretto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse, accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021. Al riguardo, si precisa che la domanda rimarrà nello stato "trasmessa" in attesa delle verifiche circa l'ammontare dell'esonero. Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammissione alla misura agevolata e l'importo dell'esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (secondo lo schema di calcolo indicato al precedente paragrafo 2). Nelle ipotesi in cui l'importo richiesto nell'istanza risulti superiore rispetto all'importo dell'esonero

calcolato dai sistemi informatici dell'Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall'Istituto.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l'importo dell'agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

Ciò premesso, in considerazione della circostanza che, come già precisato nella circolare n. 140/2021, in caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), fruito dalla società potrà essere risultante dal unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell'esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale. Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Successivamente all'accantonamento delle risorse, inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell'importo calcolato.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, come precisato nella circolare n. 140/2021, alla quale si rimanda per ogni ulteriore chiarimento non trattato nella presente circolare.

Sul punto, a seguito delle pervenute richieste di chiarimenti, si precisa, come già previsto nella circolare n. 140/2021, che il contributo aggiuntivo IVS, disciplinato dall'articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo in trattazione. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto nella citata circolare n. 140/2021, si sottolinea che, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell'ammontare dell'esonero effettuato dai sistemi informatici dell'Istituto non sia coerente, la facoltà di

proporre, **entro 30 giorni** dalla ricezione dell'esito dell'elaborazione dell'istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell'importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ""SOST.BIS\_ES" in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l'ammontare dell'esonero spettante e potrà rideterminare l'importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell'istanza.

In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, da ultimo, come già precisato nella circolare n. 140/2021, che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si rappresenta altresì che l'Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, non autorizzerà la fruizione della misura.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

Si precisa infine che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.»

#### [\*] Art. 43 del d.l. n. 73/2021

### Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

- 1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
- 2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
- 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
- 4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

SINDACALE E PREVIDENZIALE

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.